

COMUNE DI SETTINGIANO

DELIBERAZIONE N. 27

DATA 30.11.2013

Provincia di CATANZARO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 16:00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale effettuato alle ore 16:35 e seguenti risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N	COGNOME E NOME	Presente (si/no)	Assente (si/no)
1	Rodolfo IOZZO (Presidente)	Si	
2	Damiano VERGATA	Si	
3	Salvatore RUSSO	Si	
4	Mario FELICETTA (Vicesindaco)	Si	
5	Romano MARUCA	Si	
6	Antonio IULIANO	Si	
7	Rosanna VERDOLIVA	Si	

Presiede la seduta, il Sindaco Rodolfo IOZZO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario comunale supplente, Dott.ssa Rosanna Maria PAONE, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al **n. 5° dell'ordine del giorno** dando atto che sulla proposta della presente deliberazione: il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

In continuazione di seduta.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T,U, degli EE.LL. approvato con dec. Lgs. N.267 del 18.08.2000;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, ed art. 13 del D.L. dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione per l'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto, o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese come esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n.54, recante "interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", convertito con modificazioni dalla legge n.85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

- a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:
 - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali.
- b) all'art. 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che "in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31.08.2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16.09.2013";

Richiamato infine il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102 il quale stabilisce;

- a) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del D.L. n.54/2013, convertito in L. n.85/2013;
- b) che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate.
Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2.327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal MEF;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n.228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n.201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art.13 del D.L. N.201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 94 del 12.11.2013 ad oggetto: "*Proposta al consiglio comunale – determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2013*";

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito l'intervento del Sindaco il quale rinvia, le motivazioni che hanno determinato le variazioni delle aliquote in seno all'o.d.g di approvazione del bilancio – E' anormale, continua il Sindaco, aver raggiunto l'approvazione del piano a fine anno e quindi si discute più a consuntivo che a previsione;

Visti:

- il vigente Statuto comunale ;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli cinque, n. 2 contrari (Iuliano; Verdoliva) espressi in forma palese

DELIBERA

- **Dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- **Di determinare** l'aumento per l'anno 2013 delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria dell' 1 per mille delle seguenti aliquote di base dal 7,60 per mille al **8,60 per mille** ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si dispongono le aliquote come riportate a fianco:

- 1) Abitazione principale, per le sole tipologie previste dalla legge, dei soggetti residenti e relative pertinenze come definite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, (aliquota 4,00 per mille);

Si applica anche:

- a) unità immobiliari, per le sole tipologie previste dalla legge, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultano locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze come sopra definite; (ALiquota 4,00 PER MILLE)
- 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3/bis del D.L. 557/1993 convertito con modifiche dalla Legge 133 del 26/2/1994; (aliquota 2,00 per mille Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n.917 del 1986 (ALiquota 8,60 PER MILLE) da 7,60 per mille a 8,60 per mille

- **Di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sole tipologie previste dalla legge, e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non inferiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200;
- **Dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
- **Demandare** al Responsabile dell'ufficio tributi tutti gli atti consequenziali di pubblicità e trasmissione della presente deliberazione tramite il portale del federalismo fiscale come disciplinato dalla nota del MEF n. 5343/2012;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del d.Lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to Rodolfo IOZZO

Il SEGRETARIO COMUNALE supplente
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. Reg. Pubblicazioni

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **05/12/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Lì **05/12/2013**

Il SEGRETARIO COMUNALE supplente
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.gs n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:

[] del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

[X] del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).

Lì **05/12/2013**

Il SEGRETARIO COMUNALE supplente
f.to Dott.ssa Rosanna Maria PAONE